

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA E SANITARIA

Capo I

Deleghe in materia di procedimenti amministrativi

Art.1

(Delega al Governo per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria, di autorizzazioni di polizia, di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 agosto 2024, uno o più decreti legislativi di semplificazione, razionalizzazione e per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria, di **autorizzazioni di polizia** e in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in modo da ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5:

a) aggiornare e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi di conclusione e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla digitalizzazione e sulla piena attuazione dell'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli articoli 50, comma 2-ter e 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) accorpate i procedimenti che si riferiscono alla medesima attività e che tra loro sono strettamente connessi o strumentali, ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti ed unificare gli atti autorizzativi e gli altri titoli abilitativi;

c) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;

e) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti e uniformare i tempi di conclusione dei procedimenti tra loro analoghi o connessi;

- f) prevedere il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, anche al fine di permettere:

1) l'immediata verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative adottate, anche in relazione ai risultati ottenuti, e la rilevazione di eventuali anomalie;

2) la confrontabilità dei risultati organizzativi, attraverso la pubblicazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti nei siti internet istituzionali di ciascuna amministrazione;

g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

h) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, ove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;

i) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

l) limitare, ove possibile, il ricorso a successivi provvedimenti attuativi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo che per l'adozione dei decreti legislativi in materia di autorizzazioni di polizia non riguardanti la polizia amministrativa locale e in materia di prevenzione incendi e sicurezza antincendio dei prodotti, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi di semplificazione nei settori farmaceutico, sanitario e delle disabilità, sono adottati nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti di competenza.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi definiti ai sensi del comma 1 e degli articoli 2, 3, 4 e 5, nonché nel rispetto della procedure di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Il Governo, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1 e limitatamente alle materie di cui al medesimo comma 1 e di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, adotta, entro il 31 dicembre 2024, uno o più regolamenti di semplificazione della disciplina regolamentare, al fine di adeguarla alla disciplina di livello primario, nonché ai principi e ai criteri di cui al presente Capo.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le autorizzazioni adottate dalle Autorità di pubblica sicurezza di cui agli articoli 13 e 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

7. Restano ferme, in ogni caso, le previsioni di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art.2

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 in materia di turismo, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive, prevedendosi, che nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva possa essere compresa, su richiesta della parte istante e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, nonché per le attività legate al benessere della persona e all'organizzazione congressuale;

b) semplificazione degli adempimenti di trasmissione dei dati statistici rilevanti attraverso la previsione di un'unica comunicazione informatica, in funzione di un miglior coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) semplificazione, d'intesa con le Regioni, delle procedure di accertamento della persistenza delle condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività termale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, prevedendosi che tale rinnovo sia subordinato soltanto a un'autocertificazione all'uopo rilasciata, di volta in volta, dal legale rappresentante dell'impresa, fatti salvi i poteri di controllo dell'autorità amministrativa competente secondo la normativa vigente.

Art. 3

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti per le persone con disabilità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti le persone con disabilità, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità in materia di autorizzazioni, concessioni, contributi, agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, nonché in materia di accesso alle prestazioni, programmi e servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitari, sanitari e di **assistenza protesica e riabilitativa**;

b) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini affetti da patologie croniche ed invalidanti ed eliminazione della ripetizione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti;

- c) previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario di cui alla successiva lettera h), in relazione ai procedimenti di cui alla lettera a);
- d) riduzione dei casi di accesso fisico dei pazienti affetti da patologie già accertate o comprovate da documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e per le persone con disabilità riconosciuta;
- e) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità, con patologie croniche o rare e riconoscimento della precedenza nell'accesso a servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari, inclusi quelli a sportello e su prenotazione;
- f) semplificazione dei procedimenti per l'attivazione e l'esercizio delle misure di protezione giuridica per le persone con disabilità, nonché, in caso di assenza di tali misure di protezione, coinvolgimento delle persone di riferimento e che se ne prendono cura;
- g) concentrazione di tutti i procedimenti connessi e conseguenti al riconoscimento della condizione di invalido civile, sordo civile, cieco civile, sordo cieco, di malato cronico e raro, di persona con disabilità e di persona non autosufficiente e con disabilità gravissima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 lettera b) della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
- h) interoperabilità, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, dei dati, delle certificazioni e delle informazioni relative ai procedimenti connessi alla tutela della salute sia attraverso piattaforme digitali sia attraverso il fascicolo sanitario elettronico, con la previsione dell'integrazione dei documenti da parte delle Regioni all'interno del FSE e degli Enti locali dei vari servizi e prestazioni erogati, anche al fine di coadiuvare i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di integrazione e di vita individuali, partecipati e personalizzati di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227 e gli interventi a sostegno dei caregiver familiari;
- i) semplificazione dei procedimenti di rilascio ed utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e della identità digitale, garantendo piena accessibilità ai relativi servizi da parte di tutte le persone con disabilità fisica e sensoriale, anche prive di figure di protezione giuridica, nonché delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti di capacità e di forma previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega, dell'identità digitale e l'apposizione della firma;
- l) semplificazione della ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che sia comunque garantita la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà e fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti in materia farmaceutica e sanitaria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 relativi alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia farmaceutica e sanitaria, oltre ai principi e criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) aggiornamento e semplificazione della disciplina per la preparazione, produzione, prescrizione e utilizzo per singolo paziente di medicinali allergeni e i radiofarmaci, per esigenze speciali in assenza di alternativa clinica in commercio;
- b) previsione della disciplina delle tariffe specifiche per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e di variazione all'AIC di medicinali allergeni e radiofarmaci;
- c) estensione delle ipotesi di pubblicazione sui siti istituzionali già previste dalla legge n. 69 del 2009, anche alle autorizzazioni alle immissioni in commercio e ai provvedimenti ad essi correlati rilasciati dall'AIFA;
- d) implementazione del progetto di interfaccia unica S.U.Do.Co., prevedendo che allo stesso possano accedere le amministrazioni interessate ai rispettivi provvedimenti;
- e) implementazione della piattaforma informatizzata al fine di attuare la semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle acque minerali naturali destinate ad imbottigliamento e ad uso termale;
- f) implementazione del punto di accesso unico ai servizi di sanità digitale, in modo semplice e sicuro, al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e a tutti i servizi digitali, quali la telemedicina, in corso di sviluppo;
- g) previsione di una gestione comune delle diverse banche dati sia di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, nell'ambito dei percorsi di accesso e valutazione multidimensionale; aggiornamento del flusso SIAD (Assistenza domiciliare), deputato alla raccolta informativa dell'assistenza dal setting domiciliare, poiché il sistema ad oggi considera solo gli accessi e gli interventi sanitari;
- h) previsione del trasferimento delle informazioni utili alla valutazione, presa in carico e assistenza, a tutti i soggetti sanitari, sociosanitari e sociali che si occupano del monitoraggio, della promozione delle autonomie residue, della cura e dell'assistenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- i) previsione della ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti e introduzione a carattere permanente delle prescrizioni farmaceutiche digitali.

Art. 5

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non marcati CE)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, oltre ai principi e ai criteri generali di cui al medesimo articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l'evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia;
- b) semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in relazione alla dimensione dell'impresa e al livello di rischio dell'attività;

- c) semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza sui prodotti rilevanti ai fini antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, e di riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni agli specifici capitoli di entrata di bilancio del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di contribuire al finanziamento dei costi correlati ai controlli e all'incentivazione del personale addetto.

Art. 6

(Delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti per l'accesso ai servizi digitali da parte di cittadini)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1-61 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2025, uno o più decreti legislativi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti riguardanti la certificazione delle liste di leva, i certificati di stato civile online, le notifiche digitali e l'identità digitale, rendendo effettiva l'attuazione degli obiettivi programmatici di semplificazione, innovazione tecnologica, trasparenza, qualità e accessibilità dei servizi ai cittadini ed alle imprese previsti nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nelle altre disposizioni legislative di settore e garantendo, altresì, il rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui al medesimo articolo 1, comma 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e di accesso ai servizi di interesse dei cittadini;
- b) valorizzare il cloud computing, mediante l'armonizzazione e l'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati, nonché l'ampliamento della disponibilità, dell'efficienza e dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali con l'obiettivo di incrementarne il livello di adozione e soddisfazione degli utenti;
- c) implementare da parte delle amministrazioni della digitalizzazione dei servizi, garantendo il controllo sull'attuazione e sull'impiego delle risorse con riferimento all'uso delle tecnologie digitali;

d) favorire la diffusione della cultura digitale e la formazione delle competenze digitali nell'ambito dell'organizzazione e della disciplina del lavoro pubblico;

e) definire la disciplina di dettaglio in tema di procedimento amministrativo informatico, sistemi informatici, sistema pubblico di connettività e dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni;

f) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

g) adeguare i livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Capo II

Misure in materia di semplificazione in materia farmaceutica e sanitaria

Art. 7

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Dopo l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente:

«Art 50 -bis

(Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci)

1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del SSN, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2 novembre 2011 e al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze emanato di concerto con il Ministero della Salute del 3 dicembre 2020, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.

2. In alternativa al ricettario cartaceo di cui all'art. 50, commi 2 e seguenti, possono essere effettuate in formato elettronico le prescrizioni a carico del SSN con le medesime modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2 novembre 2011.»
2. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole "inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali" sono sostituite dalle seguenti "transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali".
3. All'articolo 37 del Regio decreto 30 settembre 1938, n.1706, comma 1, lettera a), dopo la parola "spediscono," sono aggiunte le seguenti: ", esclusivamente nel caso di medicinali allestiti in farmacia,".
4. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole da "Il medico" al "paziente" con le seguenti "Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome.».

Art. 8

(Misure di semplificazione dell'assistenza farmaceutica dei pazienti cronici)

1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.
2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza di quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza.
3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 9

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: «riabilitazione odontoiatriche» sono inserite le seguenti: «L'odontoiatra può esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso».

ART.10

(Disposizioni in materia di commercializzazione dei medicinali e di sanzioni comminate da AIFA)

In via di riformulazione Salute

Art. 11
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 a-~~5~~ 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.